



Revisori a rischio revoca se non rispondono alla Corte dei conti



Mimmo Lacava
Segretario Generale FP CGIL Torino

Sulle violazioni accertate nel controllo delle relazioni sui rendiconti di gestione, le mancate risposte dei revisori dei conti ai magistrati contabili rappresentano un «grave vulnus» all'attività e al ruolo della Corte dei conti, su cui è necessario che si pronuncino i Consigli comunali per valutare

l'eventuale revoca come previsto dal Testo unico degli enti locali (articolo 235).

È il duro richiamo della sezione regionale di controllo del Veneto agli organi di vigilanza degli enti locali che, di fatto, ignorano le richieste di chiarimento sulle relazioni ai conti annuali dei Comuni non in linea con i criteri generali indicati ogni anno dalla sezione delle Autonomie. In questo caso, analizzando i nodi amministrativo-contabili sulla gestione 2013 dei Comuni di Carceri e Urbana - rispettivamente nelle delibere 243e 244/2016 -, la Corte ha contestato l'«inerzia» delle amministrazioni e in particolare degli organi di revisione che in due mesi di richieste scritte e solleciti telefonici non hanno fornito risposte alle domande sulle anomalie rilevate nei questionari.

Parametri fuori controllo

Nel caso del Comune di Carceri, nonostante il magistrato istruttore il 30 dicembre avesse chiesto di inviare lumi tramite il sistema Siquel entro dieci giorni, sindaco e revisori dei conti, fino all'adunanza del 24 febbraio, non hanno fornito «notizie e integrazioni documentali» su diverse questioni che hanno indicato per l'ente che «esiste in ogni caso una situazione di potenziale criticità».

Tra queste, secondo la pronuncia:

- una gestione di competenza con saldo negativo al netto dell'avanzo applicato;
- un'evasione tributaria priva di alcun accertamento nonostante la previsione di recupero di 20mila euro;
- un volume di residui passivi superiore al 40% degli impegni della spesa corrente con sfioramento parametro ministeriale n. 4;
- un indebitamento al 156,8% con sfioramento del parametro ministeriale di decifarietà n. 7;
- una perdita nei conti delle partecipate;
- un deterioramento del patrimonio.

(continua a pagina 2)

PENSIONI

PIU' CHE PREVISIONI SERVONO CERTEZZE

Parla Morena Piccinini (INCA CGIL)



Morena Piccinini

“Ci sono momenti in cui ci si innamora talmente tanto di una idea da non vedere che è già stata superata dalla realtà”.

Lo sostiene Morena Piccinini, presidente dell'Inca, in un articolo sulle ormai famose buste arancioni

dell'Inps. “L'idea – ricorda Piccinini – nasce da molto lontano. La prima volta se ne parlò nel 1995, quando il nostro paese approvò l'ultima grande riforma delle pensioni, realizzata con il consenso delle parti sociali. Bei tempi, verrebbe da dire, perché la legge 335 innovò il sistema pensionistico, ponendo delle basi solide che ora tutti rimpiangiamo. Senza minare le basi solidaristiche e universali, introdusse elementi di flessibilità in uscita che lasciava una certa libertà di scelta individuale. (...) Sono passati più di 20 anni e nel frattempo le cose sono profondamente cambiate. (...) Ciononostante, si vuole far sopravvivere l'idea che basti una “busta arancione” per restituire fiducia e consapevolezza ai lavoratori e alle lavoratrici e rilanciare una nuova cultura previdenziale; come se il brusco innalzamento dei requisiti fosse un ineludibile prezzo da pagare per poter esercitare il diritto a pensione e potesse essere attenuato da questa previsione. In tanti si chiedono se i dati forniti con la “busta arancione” siano corretti. Certo, per un ultracinquantenne possono fornire elementi abbastanza indicativi circa il suo futuro pensionistico, seppure basati su proiezioni economiche nelle quali tutti vorremmo sperare, ma che non vediamo all'orizzonte. E per i giovani?

Ma quale pensione si può aspettare un giovane che lavora saltuariamente e che, nella migliore delle ipotesi, guadagna mediamente meno di mille euro al mese?

Ma quale prestazione potrà mai derivare se i calcoli previdenziali sono fatti sulla base di indicatori ottimistici, come quello di un Pil all'1,5% annuo, e di un aumento costante in futuro?

A che serve sapere che, probabilmente, tra quarant'anni o più, considerando l'aumento della speranza di vita, cui sono legati i requisiti anagrafici e contributivi, avrò una pensione di 700 euro?

A quella data, quale sarà il valore del potere

(continua a pagina 2)

Revisori a rischio revoca se non rispondono alla Corte dei conti (continua dalla prima)

L'obbligo professionale

La Corte, accertato il silenzio dei revisori nella fase istruttoria, ha così invitato il Consiglio comunale «alla puntuale verifica e alla valutazione in concreto della gravità dell'inadempimento», richiamando poi il Comune a trasmettere le eventuali decisioni sulla «mancata osservanza degli obblighi professionali dell'organo di revisione, della istruttoria compiuta e della motivazione». Non fornire chiarimenti, come precisato, non cancella i problemi, e per di più «impedisce... di poter esprimersi compiutamente in ordine allo scrutinio delle criticità emerse, mettendo in risalto, da un lato, la violazione dell'essenziale obbligo ausiliario dell'organo di revisione sancito anche dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza 198/2012 della Corte costituzionale) e non consentendo, dall'altro, alla Corte dei conti di svolgere il fondamentale ruolo collaborativo che la stessa giurisprudenza costituzionale assegna (sentenze 179/2007 e 40/2014 della Corte costituzionale) nei confronti del Consiglio comunale».

Danni «irreparabili»

Stessa storia per il Comune di Urbana: il magistrato istruttore il 21 dicembre chiede un approfondimento scritto entro 10 giorni sulle violazioni rilevate nel questionario, ma alla camera di consiglio del 24 febbraio, «nonostante numerosi solleciti telefonici», non ottiene alcuna risposta sulle «numerose criticità in ordine al rispetto dei vincoli di bilancio».

Tra queste, in base alla delibera,

- la destinazione delle sanzioni del Codice della strada;
- il recupero dell'evasione con previsione di 20 mila euro senza alcun accertamento in consuntivo;
- la «potenziale elusione» del Patto di stabilità interno, rispettato ritardando pagamenti sulle obbligazioni scadute di parte capitale;
- il superamento del parametro di strutturale n. 7 con un debito del 155,29% sulle entrate correnti dato da una gestione di competenza negativa;
- «partecipazioni indirette in perdita o con deterioramento patrimoniale» senza chiarimenti sull'«eventuale compresenza di crediti o passività che possano riverberare sugli equilibri di bilancio e l'eventuale nota di circolarizzazione dei crediti/debiti».

Anche in questo caso, oltre alle «ingiustificate inerzie» del Comune, l'omissione dei revisori in fase istruttoria ha fatto scattare la segnalazione al Consiglio comunale per l'eventuale revoca.

Nella pronuncia il collegio ha quindi ribadito che i richiami servono a prevenire «danni irreparabili» all'equilibrio di bilancio dell'ente e che le bocche cucite alle domande della Corte «rappresentano un grave vulnus all'attività di questa sezione volta alla verifica in contraddittorio con l'ente della reale situazione finanziaria e della eventuale violazione dell'osservanza dei vincoli di finanza pubblica cui il Comune è in ogni caso tenuto».

PENSIONI PIU' CHE PREVISIONI SERVONO CERTEZZE Parla Morena Piccinini (INCA CGIL) (continua dalla prima)

d'acquisto dell'euro?

E soprattutto, considerando la propensione del legislatore a modificare le regole in corso, quale sarà lo scenario normativo?

Verrebbe voglia di citare la poesia di Lorenzo de' Medici: «Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol essere lieto sia, di doman non v'è certezza».

Noi crediamo che i giovani non abbiano bisogno di previsioni edulcorate, ma di sicurezza e continuità occupazionale, retribuzioni decenti, certezza contributiva da parte dei datori di lavoro; di una sana e consapevole educazione previdenziale, che dia loro qualche strumento in più per non sottovalutare l'importanza del risparmio previdenziale, pubblico e integrativo, e di una forza per esigere che tutta la contribuzione loro dovuta sia effettivamente versata.

Malattia: superamento periodo di comportamento e ferie

La [sentenza Corte di cassazione civile, sezione lavoro, n. 7433/2016](#), ha analizzato il caso di un lavoratore, licenziato per superamento del periodo di comportamento, il quale, tuttavia, aveva richiesto la fruizione di un periodo di ferie, non concesso dal datore di lavoro, a ridosso del termine previsto dal Ccnl.

«Il lavoratore non potrebbe scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, né imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa, e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro».

Tuttavia, «deve invece ritenersi prevalente l'interesse del lavoratore alla prosecuzione del rapporto, conseguendone che il lavoratore ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comportamento, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare - ove sia stato investito di tale richiesta - di aver tenuto conto, nell'assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza del periodo di comportamento».

CANONE RAI Dichiarazione di non possesso

L'Agenzia delle Entrate ha diramato il provvedimento n.58528 del 2016 nel quale si comunica che per dichiarare di non possedere la Tv ci sarà tempo fino al 16/05/2016 e che per apparecchio televisivo non si intendono tablet, pc e smartphone in quanto non dotati di sintonizzatore.

Congedi parentali fino al sesto anno di età del figlio



Franca Soffietti

I dipendenti degli enti locali e delle regioni possono fruire dei congedi parentali per 30 giorni interamente retribuiti fino al compimento del sesto anno di vita dei propri figli.

E quanto chiarisce l'Aran.

Alla base di questa risposta la specifica attenzione che i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto regioni ed enti

locali riservano alla tutela della famiglia. In questa direzione vanno le disposizioni che consentono ai dipendenti di poter ricevere un trattamento economico migliore di quanto previsto dal legislatore per i primi 30 giorni di congedo parentale.

Va ricordato che la norma di legge prevede in questo caso un compenso pari al 30% del trattamento economico in godimento, e va sottolineata la disposizione per cui durante i periodi di congedo di maternità le dipendenti titolari di posizione organizzativa hanno diritto alla percezione della indennità di posizione.

La materia dei congedi parentali è disciplinata dall'articolo 17 del contratto nazionale del 14 settembre 2000, le cosiddette "code contrattuali".

Al comma 5 dispone il diritto a percepire l'intero trattamento economico durante i primi 30 giorni di assenza per congedo parentale.

Questo istituto ha preso il posto della vecchia astensione facoltativa, con significativi ampliamenti della possibilità di usufruire di questi permessi per i padri.

Esso è inoltre fruibile anche per periodi separati.

La norma contrattuale fa riferimento alle disposizioni dettate dalla legge 1204/1971 per individuare la platea dei beneficiari e le relative condizioni. Il che deve essere inteso in senso dinamico, perché si tratta di una disposizione che si estende alle modifiche intervenute successivamente. Questa disposizione è stata sostituita dalle previsioni dettate dal Dlgs 151/2001.

Queste previsioni che sono state successivamente modificate dal Dlgs 80/2015.

Con riferimento al caso specifico, inizialmente il riferimento legislativo fissava il tetto di età del bambino per la fruizione di questo beneficio in tre anni; con la modifica dello scorso anno questo tetto è stato portato a sei anni. E, di conseguenza, i dipendenti degli enti locali e delle regioni hanno diritto a ricevere l'intero trattamento economico in godimento per i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti entro tale data.

Direzione generale al segretario comunale e danno erariale



La Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Lombardia - con la sentenza n. 65/2016 rileva la responsabilità amministrativa, relativamente al caso di un sindaco che, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 108, comma 4, del Tuel, vigente razione temporis (che consentiva ai comuni, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, di attribuire al segretario

comunale la funzione di direttore generale), aveva adottato detto provvedimento di nomina in favore, appunto, del segretario comunale, attribuendogli una specifica

indennità annua, nonostante il contesto lavorativo dell'ente (di piccole dimensioni) non giustificasse la necessità di tale atto. In particolare il collegio contesta l'assoluta irragionevolezza dell'atto di nomina, in quanto l'attribuzione delle funzioni di direttore generale non aveva comportato lo svolgimento di una prestazione lavorativa diversa da quella, anche di carattere gestionale, che l'amministrazione avrebbe potuto ottenere dal medesimo soggetto, nella sua qualità di segretario comunale.

Pertanto, la sezione sottolinea come il compenso concordato fosse da ritenersi assolutamente sproporzionato, in particolare in considerazione delle oggettive ridottissime dimensioni demografiche ed organizzative dell'ente.

Procedimento disciplinare e specificità delle motivazioni



La Corte di cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 6898/2016 afferma il principio per cui la contestazione, in fase di procedimento disciplinare, inviata al lavoratore, pur senza essere analitica, **in ogni caso deve contenere l'esposizione dei dati e degli aspetti essen-**

ziali del fatto materiale posto a base del licenziamento ai fini del corretto svolgimento del diritto di difesa da parte del lavoratore medesimo, restando la verifica della sussistenza dei requisiti anzidetti rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congrua-

mente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

«In tema di licenziamento disciplinare, l'esigenza della specificità della contestazione, prescritta dall'art. 7 della L. 20 maggio 1970, n. 300, non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta ed astratta, **ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti**, ed è funzionalmente e teleologicamente finalizzata alla esclusiva soddisfazione dell'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa».

Cassazione e governo divisi sull'obbligo di lavorare nei festivi infrasettimanali



I dipendenti pubblici che oggi sono stati chiamati al lavoro avevano l'obbligo di rispondere «sì» alla richiesta?

La babele sulla normativa applicabile alle festività infrasettimanali aumenta di giorno in giorno. Mentre fino a poco tempo fa si discuteva della retribuzione spettante in caso di prestazione resa in queste giornate, oggi si dibatte sul diritto del dipendente di non recarsi al lavoro oggi 25 aprile come il 2 giugno o per ferragosto.

Il parere dei giudici A riscaldare gli animi è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 16592/2015, nella quale i giudici, partendo dall'articolo 2 della legge 260/1949, hanno ribadito il diritto del dipendente di astenersi dalla prestazione lavorativa nel giorno di festività settimanale e del conseguente divieto imposto al datore di lavoro di imporre al dipendente di recarsi al lavoro, anche quando l'ordine è motivato dalle esigenze di servizio e persino se la prestazione è inserita in un'articolazione in turni. Anzi, la Corte afferma che l'eventuale ordine del datore di lavoro volto a ottenere la prestazione nel giorno di festività infrasettimanale deve considerarsi nullo e, quindi, il dipendente che non ottempera a questo ordine non può essere sanzionato.

Le indicazioni dell'Aran Il beneficio non può essere messo in discussione nemmeno in sede di contrattazione collettiva in quanto si tratta di diritto non disponibile per le organizzazioni sindacali.

La previsione normativa può essere superata solo attraverso un accordo fra le due parti del rapporto di lavoro. In sostanza, quindi, serve il consenso del lavoratore.

Sullo stesso tema si è espressa per il comparto Regioni e autonomie Locali l'Aran, con il parere Ral_1795/2015 (su cui si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 19 novembre scorso).

L'Agenzia afferma che, relativamente alle prestazioni rese in turno, «la festività infrasettimanale è un'ordinaria giornata lavorativa».

Dato questo presupposto, è evidente che sussiste il diritto dell'ente di pretendere la prestazione e l'obbligo del dipendente di renderla. Si tratta di un piano diametralmente opposto a quello della Cassazione, che lascia, però, il cerino in mano alle amministrazioni pubbliche.

I dubbi operativi

Come gestire i servizi che, per loro natura, debbano essere garantiti anche nei giorni di festività infrasettimanale? E pur vero che una previsione normativa (legge 520/1952) ha sancito l'obbligo del lavoratore di prestare la propria attività nelle festività quando questo risulti dipendente di istituzioni sanitarie pubbliche e private, **ma come comportarsi in tutti gli altri casi?**

Il servizio di vigilanza reso dalla polizia municipale, la custodia di musei e monumenti, l'attività di supporto agli organi istituzionali, normalmente impegnati nelle festività infrasettimanali in quanto ricomprendenti anche ricorrenze civili, ecc. come possono essere assicurati? Al momento non c'è una risposta certa. L'occasione per fare chiarezza può essere rappresentata dall'approvazione del disegno di legge presentato al Parlamento lo scorso 18 dicembre (atto Senato n. 2179, assegnato alla commissione Lavoro, che non ha ancora iniziato l'esame), il cui testo attuale, però, non contiene indicazioni in merito.

Ora tocca a dipendenti e Corte dei conti

Mentre il primo gruppo di decreti si affolla verso il Parlamento per i passaggi finali, i tecnici del governo sono al lavoro sulla seconda puntata della riforma, attesa prima dell'estate e anch'essa articolata su un menù "promettente". Tre temi su tutti meritano una citazione: nuovo testo unico del pubblico impiego, ruolo unico dei dirigenti e revisione delle regole per la Corte dei conti.

Il peso delle questioni da affrontare si capisce meglio se dai titoli si passa ai contenuti. Il testo unico del pubblico impiego, in particolare, dovrà dire l'ultima parola sull'applicabilità o meno ai dipendenti pubblici dell'articolo 18 nella sua versione "storica". La miccia è stata riaccesa qualche mese fa dalla Cassazione, che nella sentenza 24157/2015 ha sostenuto l'applicazione nella Pa della riforma Fornero, che ha limitato il diritto al reintegro

nei licenziamenti economici. Il ragionamento della suprema Corte, fondato sul richiamo automatico che il testo unico del pubblico impiego contiene alle regole del lavoro privato, riguarda ovviamente anche le modifiche ulteriori arrivate con il Jobs act, ma il dibattito è aperto anche nel governo: la ministra Marianna Madia ha spiegato che i decreti ribadiranno la "specialità" del pubblico impiego, il viceministro dell'Economia Enrico Zanetti promuove l'idea contraria e il testo del decreto attuativo indicherà qual è l'idea vincente all'interno del governo.

Mentre i dirigenti pubblici vedono con allarme rischi di "precarizzazione" nel meccanismo dei ruoli unici, la finanza pubblica attende il cambio di regole per la Corte dei conti, chiamato a risolvere un problema annoso: quando la Corte condanna qualcuno per danno erariale, è la stessa Pa che deve riscuotere, ma in due terzi dei casi non lo fa con tanti saluti alle sorti dei bilanci.



NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE



Trattamento economico - Incentivi per la progettazione - Pubblicato nuovo Codice dei Contratti -

Il Governo ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, il d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 con il quale, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/

UE, disciplina le materie relative all'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

In particolare, si segnalano le disposizioni contenute nell'art. 113 del decreto, con le quali è stata riscritta l'intera disciplina riferita agli incentivi per le funzioni tecniche, la quale ha sostituito la precedente normativa concernente l'incentivazione per l'attività di progettazione.

Conto annuale 2015 - Pubblicata Circolare della Ragioneria Generale dello Stato

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la Circolare n. 13 del 15.4.2016 contenente le istruzioni per l'acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l'anno 2015 (conto annuale). La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.

Il documento deve essere firmato dal responsabile del procedimento e dai revisori dei conti, e comprende anche le informazioni del censimento del personale degli enti locali. Il suo mancato inoltro (da fare entro la fine di maggio) è sanzionato con il taglio dei trasferimenti.

Amministratori e organi - Mancata applicazione riduzione indennità di carica - Recupero tramite "compensazione" o ripetizione di indebito

Il Sindaco del Comune di Carsoli pone alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, una serie di quesiti concernenti l'applicazione dell'art. 1, comma 54, della l. 266/2005 (finanziaria 2006), con la quale è stata disposta la riduzione, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, degli emolumenti spettanti a titolo di indennità per i componenti di organi elettivi e direttivi dello stato, ai parlamentari europei, e ai soggetti ricoprenti cariche individuali e collegiali delle regioni, delle province e dei comuni.

In particolare, l'Ente illustra che, in considerazione delle interpretazioni discordanti circa l'applicabilità della norma (cfr. dapprima parere della Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell'Interno, Prot. n. 15900/TU/00/82 del 20 gennaio 2008, nel senso di ritenere limitata all'esercizio 2006 l'efficacia della norma di che trattasi; successivamente, Sezioni Riunite in sede di controllo che, in esito all'adunanza del 14 novembre 2011, hanno evidenziato che il taglio operato deve rite-

nersi strutturale, avvenute, cioè, un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006), lo stesso, nel periodo intercorrente tra il 15.04.2008 e il 31.12.2011, non ha provveduto alla decurtazione di che trattasi e chiede, dunque, di sapere se debba procedere "in via retroattiva" a recuperare quanto indebitamente erogato agli amministratori comunali.

La Sezione, con deliberazione n. 79/2016/PAR del 14 aprile 2016, illustra come la mancata applicazione della norma di legge in parola, nei periodi temporali antecedenti alla pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite, comporterebbe di fatto una disapplicazione, non consentita, della normativa di contenimento della spesa pubblica.

Dunque, più che un'applicazione "retroattiva", si tratterebbe di attuare tardivamente (rispetto alla decisione delle Sezioni Riunite dell'anno 2012) la normativa menzionata, ovvero procedere alla ripetizione delle indennità erogate in eccedenza rispetto alla soglia legislativamente fissata (sempre che a ciò non osti, all'attualità, l'eventuale decorrenza dei termini di prescrizione, fatto estintivo della pretesa creditoria erariale eccipibile dai legittimi passivi dell'azione di recupero).

Pertanto, la circostanza (riferita dall'Ente stesso) per la quale gli amministratori, in via cautelativa, hanno operato nel periodo suddetto delle "autoriduzioni" dei compensi di che trattasi (anche del 30%), rispetto a quanto, in linea teorica, avrebbero dovuto percepire, permetterebbe di considerare rispettata, in via sostanziale, la misura di contenimento della spesa pubblica in discorso.

Tuttavia, l'ente dovrebbe, comunque, adottare apposito atto, proveniente dai competenti uffici comunali, ricognitivo della sussistenza, in concreto, dei presupposti della "compensazione", con rigorosa e puntuale indicazione delle partite di dare/avere e loro maturazione temporale. Per gli eventuali casi, invece, in cui l'amministrazione comunale debba procedere al recupero dell'indebito (in assenza dei requisiti necessari per la predetta "compensazione"), il Collegio ritiene che la ripetizione debba essere effettuata al lordo degli oneri riflessi.

Ciò, anche alla luce della legge di stabilità per l'anno 2014 (l. 147/2013) che, con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 174, ha espressamente sostituito la lett. d-bis) del comma 1 dell'art. 10 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), il quale, pertanto, nella sua nuova formulazione vigente dal 1 gennaio 2014, così testualmente dispone, in materia di oneri deducibili: "d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito compless-



NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

sivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Amministratori e organi - Compensi amministratore unico società a totale partecipazione comunale - Limiti applicabili

Il Sindaco del Comune di Spoltore trasmette alla Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, una richiesta di parere concernente la corretta interpretazione delle disposizioni dell'art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 95/2012 (nel testo modificato dall'art. 16, comma 1 lett. a), del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla l. 114/2014), inerenti alla riduzione dei compensi degli amministratori di società partecipate dai comuni.

In particolare, l'Ente chiede se il tetto a tali compensi (fissato nella misura dell'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013) sia applicabile anche a società a totale partecipazione comunale, caratterizzate dalla figura dell'amministratore unico.

La Sezione, con deliberazione n. 80/2016/PAR del 14 aprile 2016, preliminarmente richiama il quadro normativo, illustrando come le disposizioni citate, a seguito delle modifiche introdotte nel 2014, fissino, per le società partecipate rientranti nel perimetro soggettivo di applicazione delle stesse, un tetto al costo complessivo degli amministratori, nel chiaro intento di contenimento degli oneri.

A parere del Collegio, tuttavia, il testo normativo non fornirebbe elementi interpretativi per consentire un'applicazione differenziata del vincolo in ragione della forma di governo societario adottata (amministratore unico o consiglio di amministrazione), in quanto l'obiettivo di contenimento dei costi è definito in termini di costo complessivo sostenibile (80% di quello riferibile al 2013) per i compensi degli amministratori, a prescindere dalla composizione dell'organo gestionale.

Sul punto, viene osservato che, attraverso il riferimento plurale ai compensi "degli amministratori", il Legislatore avrebbe inteso individuare l'aggregato di costo rispetto al quale parametrare il tetto e non limitarne l'applicazione solamente ad alcuni modelli di governance societaria.

Pertanto, i Giudici abruzzesi ritengono che il vincolo previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del d.l. 95/2012 trovi applicazione anche nell'ipotesi di società gestita da un amministratore unico.

Da ultimo, a titolo di completezza, viene, peraltro, sottolineato che il compenso erogato al singolo amministratore è soggetto al rispetto dell'ulteriore vincolo previsto dall'art. 1, comma 725, della l. 296/2006.

Nuovo Codice dei Contratti - Comunicato data decorrenza applicazione nuove norme

ARRIVANO LE BUSTE ARANCIONI CON LE SIMULAZIONI DELLA PENSIONE



Con Comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, e del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone, del 22 aprile 2016, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10, il Ministero e l'Autorità precisano quanto segue:

1. ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al d.lgs. 163/2006, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 18 aprile 2016. In caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, restano egualmente disciplinate dal d.lgs. 163/2006, le procedure di scelta del contraente in relazione alle quali, alla medesima data del 18 aprile 2016, siano stati inviati gli inviti a presentare offerta;

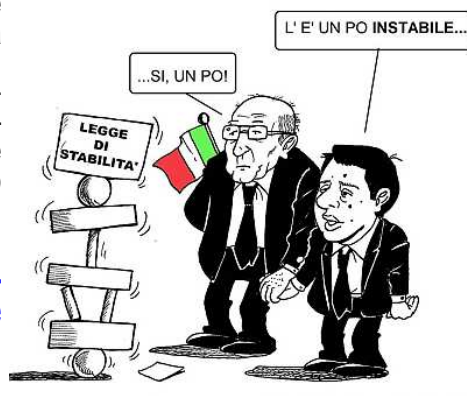
2. la nuova disciplina in materia di contratti pubblici, dettata dal d.lgs. 50/2016, come previsto dall'art. 216 dello stesso, si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi e gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici. Tale disciplina trova altresì applicazione, nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data del 19 aprile 2016;

3. gli atti di gara già adottati dalle amministrazioni, non rientranti nelle ipotesi indicate al punto 1, dovranno essere riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal d.lgs. 50/2016.

Previdenza - Prima liquidazione e pagamento pensioni gestioni pubbliche - Decorrenza 7 maggio 2016

Con Messaggio n. 1763 del 20 aprile 2016, l'INPS informa che per le pensioni liquidate nell'ambito delle gestioni pubbliche, a partire dalla mensilità di maggio 2016, il primo pagamento potrà essere effettuato, oltre che il giorno 1, anche il giorno 7 del mese, o il giorno bancabile immediatamente successivo, qualora l'1 o il 7 sia festivo o non bancabile.

Come previsto già per le pensioni della gestione privata, il pagamento del giorno 7 conterrà tutte le somme da corrispondere a titolo di arretrato dalla decorrenza giuridica fino al mese in corso. A titolo di esempio, con il pagamento di maggio relativo a una



NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE NOTIZIE

pensione con decorrenza marzo 2016, saranno pagate tutte le somme relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2016.

Le rate successive saranno corrisposte secondo le regole ordinarie: il primo giorno di ciascun mese o in quello successivo, se questo cade in giorno festivo o non bancabile. Nell'applicativo SIN è stato pubblicato il calendario relativo al 2016, con l'indicazione anche delle date entro le quali è necessario effettuare le attività per consentire il pagamento il giorno 7.

L'Istituto, infine, precisa che per i pagamenti del giorno 7, gli interessati saranno informati con la seguente nota sul cedolino: "Il pagamento della prima rata di pensione sarà disponibile il giorno 7 o il giorno successivo se festivo o non bancabile".

Accesso - Ammissione soggetti in quiescenza nelle selezioni pubbliche - Discrezionalità

"Lo scopo della norma citata (art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 1, del d.l. 90/2014, ndr.) è evidentemente quello di favorire l'occupazione giovanile e di evitare che soggetti in quiescenza perpetuino la propria attività lavorativa oltre i limiti di età", tale per cui è da ritenersi infondato il ricorso con cui un medico in quiescenza chieda l'annullamento degli atti della procedura per la formazione di una graduatoria, dalla quale lo stesso era stato estromesso per via della disposizione citata.

Questa, infatti, la decisione del TAR Friuli Venezia Giulia – sede di Trieste, sezione I – n. 125 del 12 aprile 2016, in relazione alla legittimità degli atti di una procedura comparativa posta in essere da una Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, la quale, all'esito della selezione, aveva escluso dagli idonei un medico attualmente in quiescenza.

In particolare, i Giudici amministrativi illustrano come l'avviso pubblico in questione stabiliva, ai sensi della norma sopra citata, la non ammissione alla procedura di selezione dei soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza.

A parere del Collegio, peraltro, la norma consentirebbe di assegnare incarichi professionali inerenti l'attività sanitaria, ma non obbligherebbe a tali assunzioni, tale per cui rientrerebbe nella facoltà della PA scegliere di non ammettere alla procedura comparativa i soggetti già in quiescenza.

Alla luce di ciò, il Tribunale riscontra di come, nel caso *de quo*, fosse stata, appunto, questa la scelta effettuata dalla PA, avendo ritenuto nella sua discrezionalità, ammessa dalla normativa, di non assumere per l'incarico in questione soggetti già in quiescenza.

Tale scelta, del resto, rispondente al pubblico interesse risulterebbe coerente con le finalità della normativa, volta ad agevolare l'assunzione di giovani.

Invero, proseguono i Giudici, la libertà di lavoro può subire delle limitazioni in una situazione di difficoltà economica e di problemi occupazionali per i giovani, ragion per cui, in sostanza e alla luce dei canoni costituzionali, il principio di libertà di lavoro va temperato, in concreto, con il favore concesso a chi aspira ad entrare nel mondo del lavoro, a danno di chi comunque gode di un trattamento di quiescenza e ha raggiunto l'età per il pen-

sionamento.

Spese di personale - Obbligo riduzione rapporto percentuale spese di personale/spese correnti triennio 2011-2013 - Questione di massima

Il Sindaco del Comune di Cossato formula alla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte, una richiesta di parere concernente l'individuazione delle specifiche modalità applicative, ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013, assunta a parametro di riferimento, per la verifica nel 2014 della riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della l. 296/2006.

In particolare viene chiesto di stabilire se sia possibile, sulla base di rilevazioni extra-contabili, estrapolare dal calcolo della spesa corrente del triennio di riferimento quelle spese che, seppur sostenute negli esercizi 2011-2013, non risultino più presenti negli esercizi successivi a causa di una diversa scelta gestionale dell'Amministrazione, come ad esempio nel caso di esternalizzazione servizio rifiuti con corrispettivo, oppure perché conseguenti al mutato sistema di calcolo della base impositiva di tributi.

La Sezione, con deliberazione n. 56/2016/PAR del 12 aprile 2016, illustra che, in relazione ad analoga questione (sorta a seguito di richieste di parere dei Comuni di Galzignano Terme e Asolo) la sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 246/2016/QMIG del 3 marzo 2016, ha chiesto il deferimento alla Sezione delle Autonomie, affinché si pronunci con una delibera di orientamento sui seguenti profili:

"1) se, in relazione all'individuazione delle specifiche modalità applicative ai fini del calcolo dell'incidenza percentuale media della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2011-2013, assunta a parametro di riferimento per la verifica nel 2014 della riduzione richiesta dall'art. 1, comma 557, lett. a), della legge n. 296 del 2006, attesa l'immediata cogenza del disposto normativo, si debba ricondurre ad omogeneità i dati relativi della serie storica da comparare attraverso la "sterilizzazione" degli effetti derivanti da eventi comunque eccezionali e se, quindi, sia possibile estrapolare dal calcolo della spesa corrente del triennio di riferimento quelle spese che, seppur sostenute negli esercizi 2011-2013, non risultino più presenti negli esercizi successivi in conseguenza del mutato criterio di contabilizzazione dei movimenti di bilancio o di eventi straordinari, imprevisi ed imprevedibili, comunque sottratti ad una scelta amministrativa dell'ente;

2) se, alla luce dei nuovi criteri della contabilità armonizzata che potrebbe rendere la confrontabilità tra i dati dei diversi esercizi non lineare, sia possibile considerare il riferimento contenuto nel comma 557-quater in senso dinamico e non statico consentendo, con il decorso del tempo, un progressivo adeguamento del parametro di riferimento".

Pertanto, in attesa della pronuncia sulla questione deferita alla Sezione delle Autonomie di cui sopra, anche il Collegio piemontese ritiene opportuno sospendere la pronuncia sulla richiesta di parere avanzata.

A cura di Roberto Loiacono

FITel Piemonte - Federazione Italiana Tempo Libero, CGIL, CISL e UIL hanno il piacere di invitarvi



La corsa su asfalto (non su strada) è aperta a tutti: si può partecipare correndo, marciando o camminando. Il percorso si snoda tra i viali del Valentino tra i ponti Balbis e Umberto I, con il seguente percorso in senso antiorario da nord (lungo le rive del Po) verso sud: partenza sul lungo Po in prossimità del ponte Balbis, percorrendo viale Dogali, corso Sicilia, corso Vittorio, viale Stefano Turr, viale Paolo Thaon di Revel, arrivo in prossimità ponte Balbis.

Sono previste due distanze su un anello di 5 km circa:

- 5 chilometri lungo il Po: per chi vuol godere del piacere di una corsetta o camminata in compagnia. Un giro del percorso.
- 10 chilometri di corsa lungo il Po: per i più allenati e competitivi, due giri del percorso pari a 10 km circa.

Il tempo limite è di 1 ora e 30 minuti. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 9,00 presso il Circolo ADAEM Società E. Agnelli di viale Dogali numero 12, la partenza sarà alle ore 10,30 circa. All'arrivo vi sarà un punto ristoro. Sarà possibile utilizzare i servizi e gli spogliatoi del Circolo.

Alle ore 12,00 si terranno le premiazioni.



La quota di partecipazione di 5 € prevede:

Per tutti gli iscritti:

- Indicazioni dettagliate percorso
- Servizi (spogliatoi, docce)
- Ristoro a fine gara
- Assicurazione (collettiva)

Per i primi 250 iscritti:

- Maglietta
- Pettorali

Per alcuni iscritti:

- Premi

Con l'iscrizione il partecipante dichiara la propria idoneità fisica all'attività e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causate o a lui derivati.

Assistenza medica: sarà presente un'ambulanza

Informazioni e iscrizioni:

FITel Piemonte: Via Sacchi 63, Torino - tel. 0115215169

Per gli iscritti alle OO. SS.

CGIL: via Pedrotti 5, Torino

CISL: via Madama Cristina 50, Torino

UIL: via Bologna 11, Torino

Ignazio Biondi tel. 3477417861

Paola Faienza tel. 340 9258918

Rita Muzzillo tel. 3474453025

Silvia Bellotto tel. 0112417187





VALORIZZARE E RAPPRESENTARE IL LAVORO



**Contratti
Partecipazione
Integrazione**

TORINO Primo Maggio 2016

Ore 9 Piazza Vittorio
Ore 11 Piazza San Carlo
Intervento di **Gianni Cortese**
a nome di **CGIL CISL UIL**



CITTÀ DI TORINO